

N. R.G. 198/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FIRENZE
V SEZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.

dott. Rosa Selvarolo Giudice

dott. Cristian Soscia Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
di CONCORDATO PREVENTIVO

Premesso che

Con ricorso depositato in data 22.06.2023 la società ha richiesto
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo *ex art. 44 CCII* riservandosi di depositare la
proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39, c. 1 e 2, CCII nel termine concesso dal
tribunale.

Il tribunale ha concesso termine di 60 gg, nominando commissario giudiziale il dott
e, su richiesta della società, ha poi disposto la proroga del termine per ulteriori 60 gg.

La società ha richiesto altresì l'adozione di misure protettive del patrimonio e dell'impresa che sono
state confermate dal giudice e, successivamente, prorogate.

Nel termine concesso dal tribunale, come dallo stesso prorogato, la società ha depositato la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39, c. 1 e 2, CCII.

Con decreto in data 29.11.2023 il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, ha confermato la nomina a commissario giudiziale del dott. _____ e ha fissato i termini per le votazioni.

Nelle relazioni di cui agli artt. 105 e 107 CCII il commissario giudiziale ha ricostruito le cause del dissesto della società e la condotta del debitore; ha poi esaminato la proposta e le garanzie offerte ai creditori, verificando ciascuna posta dell'attivo e del passivo concordatario, e ha ritenuto il piano fattibile.

L'esito delle votazioni è stato il seguente: è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto (crediti ammessi al voto: € 6.309.914,33) avendo espresso voto favorevole creditori per € 3.214.799,64, pari al 50,95%.

Su quattro classi votanti (classi 2, 3, 4 e 5), la maggioranza è stata raggiunta in tre classi (classi 2, 3 e 5). L'unica classe che non ha votato in senso favorevole è stata la classe 4 composta da crediti tributari e previdenziali degradati ex art. 88 CCII.

Il 10.07.2024 per l'omologazione del concordato disponendo l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo dove la procedura è stata aperta, nonché la notificazione, a cura del debitore, al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti, entro il termine del. 31.05.2024

Non sono state proposte opposizioni mediante deposito in cancelleria. La Direzione provinciale di Firenze dell'Agenzia delle Entrate ha tuttavia inviato alla pec della procedura una "Memoria in opposizione da parte del creditore dissenziente-Agenzia delle Entrate".

La società ricorrente ha depositato memoria con cui ha richiesto l'omologazione del concordato.

Il commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere ai sensi dell'art. 48, c. 2, CCII esprimendosi in senso favorevole all'omologazione del concordato preventivo.

Rilevato che

La proposta di concordato prevede di soddisfare i creditori mediante il ricavato della liquidazione del patrimonio sociale e l'apporto di risorse esterne.

In particolare si prevede:

- la liquidazione di tutti i beni di proprietà della società concordataria: cessione dei beni strumentali, incasso dei residui crediti commerciali e realizzo del residuo magazzino. I beni di proprietà, sia mobili che mobili registrati, sono stati sottoposti a perizia da parte del Geom. nel corso del procedimento sono stati già liquidati i beni strumentali con incasso dell'intero corrispettivo; il magazzino dei prodotti finiti e semilavorati è stato oggetto di proposta irrevocabile di acquisto al valore di perizia e su tale proposta è stata attivata la vendita competitiva; rimane da realizzare il magazzino delle materie prime;

- l'apporto di finanza esterna, senza obbligo di rimborso, da parte di vari soggetti ovvero della società controllante ' (cod.fisc per € 1.000.000,00 oltre gli interessi maturandi già depositato in data 2.11.2023 su conto corrente dedicato, e di (legale rappresentante e amministratrice unica della società) per la somma massima di € 655.000,00, da versarsi entro il 31.12.2025, e così per la complessiva massima somma di € 1.655.000,00, ovvero per la minore somma necessaria a raggiungere le percentuali di soddisfacimento delle classi creditorie come prospettate nella proposta; la liquidità esterna è conferita per il raggiungimento delle percentuali indicate e a condizione dell'omologa del concordato;

- la rinuncia da parte di al credito garantito da privilegio speciale per canoni di locazione per € 458.268,72 e da prededuzione per canoni di locazione dal 23.06.2023 al 16.10.2023 per € 47.734,63, rinuncia anch'essa condizionata all'omologa del concordato;

- la rinuncia da parte del socio al finanziamento soci, iscritto in contabilità, per € 2.409.677,89;

-la rinuncia da parte dell'amministratrice unica, al credito per emolumenti per € 27.627,53.

Si evidenzia che, in assenza di risorse esterne, con l'attivo aziendale si riuscirebbe a coprire unicamente le spese prededucibili e, in parte, i creditori muniti di privilegio ex art 2751 bis n. 1 c.c., mentre tutti gli altri creditori non troverebbe soddisfazione alcuna.

La durata del piano si estende fino al 31.12.2025.

La soddisfazione dei crediti è prevista come segue:

sono pagati integralmente le spese di giustizia, i crediti prededucibili (tra i quali vi sono quelli anche di alcuni dipendenti rimasti in forza dopo il deposito della domanda) e quelli assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 (dipendenti non prededucibili), questi ultimi inseriti nella CLASSE 1;

sono pagati parzialmente gli altri creditori suddivisi nelle seguenti classi:

CLASSE 2 - Creditori muniti di privilegio 2751 bis n. 2 e 5 c.c. (degradati integralmente a chirografo, compreso il 25% del credito dei professionisti che hanno assistito la società nella predisposizione del piano) per i quali è prevista una soddisfazione pari al 21%;

CLASSE 3 - Creditori titolari di garanzie prestate da terzi per i quali è prevista una soddisfazione pari al 20%: istituti bancari muniti di garanzia statale (ove i garanti pubblici in caso di loro escussione da parte della banca godono del privilegio di cui all'art. 9, c. 5, d. lgs 123/1998) oppure assistiti da garanzia personale dell'amministratrice;

CLASSE 4 - Debiti tributari e previdenziali (in parte degradati e in parte chirografari), oggetto di trattamento ai sensi dell'art 88 CCII per i quali è prevista una soddisfazione pari al 20,50%

CLASSE 5 - Creditori chirografari ab origine e altri creditori privilegiati degradati (Comune di Scandicci) per i quali è prevista una soddisfazione pari al 20%.

E' previsto il pagamento delle spese di giustizia, dei crediti prededucibili maturati, dei creditori delle classi 1 e 2 entro 60 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa (quest'ultima era stata ipotizzata al 30.06.2024), dei creditori della classe 3 e del 50% di quelli della classe 4 entro 180 gg dall'omologa, della restante parte della classe 4 entro 360 giorni dall'omologa e della classe 5 entro 540 gg.

Sono pendenti alcuni contenziosi tributari:

1.Contenzioso con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze per IRES/IRAP 2023/2016 pendente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Firenze: allo stato risulta che la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Firenze ha rigettato, con sentenza n. 805/2024 depositata in data 18.06.2024, l'appello n. 219/2022 proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermando quindi la sentenza di primo grado già favorevole a [redacted] che aveva annullato tutti e 4 gli avvisi di accertamento per IRES ed IRAP relativi alle annualità 2013, 2014, 2015 e 2016 per complessivi Euro 228.356.

2.Contenzioso con [redacted] per avviso di accertamento n. T8BCR2000141/2023 per anno di imposta 2018 pendente dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze: in data 29.02.2024 la società ha proposto, tramite il legale [redacted] ricorso avverso l'atto di recupero n. T8BCR2000141/2023 per complessivi Euro 1.104.369,97 inerente il credito fiscale di [redacted] utilizzato, a parere dell'agenzia indebitamente, in compensazione. Con ordinanza del 08.04.2024 è stata respinta l'istanza di sospensione presentata dalla Società. In data 01.07.2024 è stata comunicata l'avvenuta fissazione dell'udienza per il 23.09.2024 per la trattazione del ricorso.

In relazione al rischio di esito sfavorevole del contezioso sub 1 è stato appostato un forno rischi di € 60.000.

Quanto al rischio di cui al contenzioso indicato al punto 2, con atto datato 15.03.2024 la legale rappresentante [redacted] si è obbligata a conferire l'ulteriore somma massima di Euro 226.395,54

(pari all'aggravamento del passivo che ne deriverebbe tenuto conto che la pretesa tributaria è pari a € 1.106.370 – al lordo di sanzioni e interessi – e che la proposta prevede una soddisfazione del 20,5% dei crediti tributari) in favore del Concordato - a condizione che esso sia omologato - esclusivamente finalizzata alla copertura di passività derivanti dalla eventuale soccombenza nel contenzioso tributario instaurato con l' _____ di Firenze a seguito della notifica dell'atto di recupero n. T8BCR2000141/2023.

Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.

Il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi o di insolvenza attraverso lo strumento del concordato preventivo.

Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il Tribunale deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato.

Il presente concordato va qualificato come liquidatorio

In questo caso "l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore" è costituito dal ricavato della liquidazione del patrimonio di questi.

Inoltre nel concordato con liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 84, c. 4 CCII, è necessario che la proposta preveda un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e che essa assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapacienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo.

In proposito si osserva che:

-la finanza esterna prevista nella proposta (€ 1.655.000) incrementa l'attivo disponibile (attestato in € 873.917,43) ben oltre il limite minimo del 10%;

-il soddisfacimento dei creditori chirografari e di quelli privilegiati degradati per incapacienza è assicurato in proposta in misura superiore al limite del 20%.

Con riferimento alla suddivisione dei creditori in classi, che ai sensi dell'art. 85, c. 2, CCII, nel caso di concordato liquidatorio, non è obbligatoria, eccetto “per i titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate”, la proposta in oggetto prevede la suddivisione in classi per i creditori non soddisfatti integralmente rispettando i criteri sopra indicati.

La suddivisione dei creditori in classi rispetta quindi i criteri di cui all'art. 85 CCII e il trattamento stabilito per ciascuna classe non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione, come prescritto dal c. 4 della medesima disposizione.

La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano -in particolare l'idoneità di quest'ultimo ad assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari- è stata attestata nella relazione del professionista indipendente di cui all'art. 87, c. 3, CCII, ove è anche stato attestato che ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non soddisfatti integralmente è riconosciuta una soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte di spese generali.

Il commissario nella propria relazione ex art. 105, così come in quelle di cui all'art. 107 CCII, ha confermato tali valutazioni e ha ritenuto il piano fattibile.

In proposito, successivamente alla votazione dei creditori (che ha avuto luogo dal 1 aprile al 1 maggio 2024), non sono intervenuti fatti che incidano sulla valutazione delle condizioni di ammissibilità della proposta già espressa con il decreto di ammissione, quando il tribunale, sulla base delle valutazioni contenute nella relazione dell'attestatore di cui all'art. 87 c.3 e del parere del

commissario giudiziale ex art. 47, c. 1, CCII ha ritenuto l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Allo stato, intervenuta già la liquidazione di buona parte dell'attivo sociale e il versamento dell'importo di € 1.000.000 a titolo di finanza esterna il giudizio di fattibilità del piano risulta non solo confermato ma anche rafforzato.

Il contenzioso tributario di cui si è sopra dato conto era già pendente al momento della votazione, così come era già stato predisposto il fondo rischi ed era stato formalizzato con atto datato 15.03.2024 l'obbligo della legale rappresentante a conferire l'ulteriore somma massima di Euro 226.395,54 copertura del rischio.

Anzi dopo la votazione dei creditori e nelle more dell'omologazione, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Firenze ha rigettato, con sentenza n. 805/2024 depositata in data 18.06.2024, l'appello n. 219/2022 proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermando quindi la sentenza di primo grado già favorevole a che aveva annullato tutti e 4 gli avvisi di accertamento per IRES ed IRAP relativi alle annualità 2013, 2014, 2015 e 2016 per complessivi Euro 228.356.

Inoltre quanto al contenzioso relativo all'atto di recupero n. T8BCR2000141/2023 per il quale la legale rappresentante ha formalizzato il già menzionato ulteriore obbligo di copertura del rischio, la società, con la memoria depositata per l'udienza di omologa, ha precisato che il contratto con la società della cui assistenza professionale si era avvalsa per ottenere lo sgravio fiscale in oggetto prevede una clausola di restituzione di quanto percepito (pari al 25% dello sgravio) nel caso di recupero della somma da parte dell'ente.

La procedura si è quindi regolarmente svolta, consentendo ai creditori di ricevere adeguata informazione e di esprimere il proprio voto in modo consapevole.

Sono state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 109 CCII.

Non sono state proposte opposizioni poiché la memoria inviata in data 13.06.2024 dall'

di Firenze alla pec della procedura non è stata depositata nelle

forme di legge che richiedono la predisposizione di un vero e proprio ricorso in opposizione e il suo deposito in cancelleria.

D'altro canto la proposta di concordato, in considerazione del rilevante apporto di risorse esterne, risulta ampiamente conveniente per tutti i creditori, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate. Né vi sono rischi evidenti in ordine alla fattibilità del piano essendo l'attivo sociale già stato quasi integralmente liquidato ed essendo stata già stata erogata la maggior parte (€ 1.000.000) della finanza esterna.

Si osserva inoltre che resta ferma la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'art. 2394 c.c. e che quanto all'azione sociale la legittimazione spetta al liquidatore, e ogni patto contrario o diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.

Non si vede pertanto quale potrebbe essere la convenienza per i creditori e in particolare per dell'Agenzia delle Entrate dell'apertura di una eventuale procedura di liquidazione giudiziale.

Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.

Nel caso, come in quello in oggetto, di concordato con cessione di beni, deve essere nominato un liquidatore giudiziale e un comitato di creditori per assistere alla liquidazione.

La società ha dedotto che nella fattispecie tale nomina non sarebbe necessaria, in considerazione del fatto che l'attività di liquidazione ancora da compiere è modesta, essendo già stata realizzata la maggior parte dell'attivo sociale e versata gran parte della finanza esterna.

In ipotesi, nell'eventualità che il tribunale ritenga necessaria la nomina, ha indicato il nominativo di una professionista con la quale ha concordato un compenso inferiore a quello che potrebbe essere liquidato dal collegio.

Ritiene il tribunale che la nomina del liquidatore sia necessaria, non prevedendo più l'art. 114 CCII la clausola che il concordato possa disporre diversamente, contenuta invece nel previgente art. 182 l.f., e avendo il liquidatore il compito, non solo di liquidare i beni sociali, ma anche quello di esercitare o proseguire ogni azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del

debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, l'azione sociale di responsabilità.

Si osserva che nel concordato con cessione dei beni ai creditori, a differenza di quello in continuità aziendale, il debitore perde la possibilità di gestire e disporre dei beni ceduti in favore di un terzo soggetto, nominato dal tribunale, che opera nell'interesse dei creditori e sotto la vigilanza del commissario giudiziale e del giudice delegato.

Ciò precisato in ordine alla necessità della nomina, si ritiene però che possa essere designata quale liquidatrice la professionista, dott. _____ indicata dalla società e disponibile a svolgere l'incarico dietro compenso di € 10.000 oltre cap e iva.

La professionista risulta infatti in possesso dei requisiti di legge per l'incarico e il minor compenso costituisce un notevole risparmio per la procedura nell'interesse dei creditori.

PQM

Visti gli artt. 48 e 112 CCII,

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla società _____, con sede in Scandicci (FI), viuzzo di Porto 4/a (C.F./P.I. _____)

CONFERMA

la nomina a Commissario Giudiziale del dott. _____ con l'incarico di sorvegliare l'adempimento del concordato,

NOMINA

Liquidatore la dott. _____ e _____

membri del Comitato dei creditori :

- 1)
- 2)
- 3)

Al liquidatore e al comitato dei creditori si applicano le disposizioni richiamate rispettivamente dal comma 2 e dal comma 3 dell'art. 114 CCII.

Quanto alle modalità di liquidazione dovranno osservarsi le disposizioni sulla liquidazione giudiziale richiamate dal citato art. 114: a) il liquidatore durante le operazioni di liquidazione si coordinerà e si farà assistere dal commissario giudiziale che sorveglierà sulla corretta esecuzione di tutte le attività liquidatorie; b) il liquidatore prenderà in consegna, al momento dell'accettazione dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, alla presenza del commissario giudiziale, con apposito verbale da depositare nel fascicolo della procedura; c) lo stesso liquidatore: 1) entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, procederà al deposito dell'elenco delle passività; 2) ogni sei mesi predisporrà una relazione sullo stato della procedura, sull'andamento della liquidazione e sulle prospettive di riparto in favore dei creditori, che comunicherà al commissario giudiziale il quale, a sua volta, la comunicherà con le sue osservazioni al pubblico ministero e ai creditori, depositandone una copia in cancelleria; d) per gli atti di straordinaria amministrazione e in particolare per accettare le transazioni, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori previo parere del commissario giudiziale, notiziando nel contempo il giudice delegato; e) il liquidatore, qualora per lo svolgimento dell'incarico necessiti dell'ausilio di avvocati, procuratori o tecnici, dovrà chiedere, previo parere del commissario giudiziale l'autorizzazione alla nomina da parte del giudice delegato che provvederà, in seguito, anche alla liquidazione del relativo compenso; f) il liquidatore eserciterà, o pendente, proseguirà ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti; qualora ne ricorrano i presupposti e se utile per il miglior soddisfacimento dei creditori, eserciterà oppure, se pendente, proseguirà l'azione sociale di responsabilità, fatta salva la legittimazione di ciascun creditore sociale ad esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'art. 2394 c.c.; g) per le spese necessarie il liquidatore utilizzerà il

deposito giudiziario acceso dalla debitrice; h) le somme comunque riscosse dal liquidatore saranno immediatamente versate su di un conto corrente bancario acceso presso la Banca presso la quale è stata versata anche la cauzione; i) una copia dell'estratto conto dovrà essere trasmessa semestralmente al commissario giudiziale; l) il liquidatore dovrà inoltre tenere un registro informatico ai sensi dell'art. 136; m) il liquidatore dovrà provvedere a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori, e, precisamente dovrà formare progetti di riparto parziali (anche per singole classi di creditori) e di riparto finale, da sottoporre al parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, notiziandone, nel contempo, il giudice delegato; n) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari inviati sia al commissario giudiziale che al giudice delegato; o) per i creditori che non si presentano o che risulteranno irreperibili il liquidatore all'esito dei riparti provvederà al deposito su conto o libretto postale e le somme ove non reclamate dagli aventi diritto nel termine di 5 anni dal deposito saranno versate a favore del Fondo unico di giustizia (Fug) con i relativi interessi; p) conclusa l'esecuzione del concordato il liquidatore comunicherà al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale; il commissario ne darà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne depositerà copia presso la cancelleria del tribunale; esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione; q) il commissario giudiziale dovrà riferire al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori e ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1, redigerà un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, e lo trasmetterà ai creditori; r) conclusa l'esecuzione del concordato il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 130, comma 9; s) nel

caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, dovrà senza indugio riferirne al tribunale che, sentito il debitore, potrà attribuire al commissario i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti; per quanto non espressamente previsto nella presente sentenza, provvederà il giudice delegato.

Manda alla Cancelleria per pubblicazione, la notificazione e l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.

Firenze, 10.07.2024

La Presidente est.

dott. Maria Novella Legnaioli